

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L'elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

ANAC aggiorna continuamente le FAQ sulla digitalizzazione. Si invita, pertanto, a prendere visione delle stesse al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO	
Alternativa temporanea all'utilizzo delle piattaforme certificate	Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP . Dal 1° gennaio 2024 non è più previsto il rilascio di SmartCIG.
Attività a carico del RUP	Il RUP richiede il CIG e gestisce le varie fasi del contratto previste dalla procedura di affidamento individuata, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole del codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) tra cui ad esempio la piattaforma acquistinretepa di Consip. Qualora la S.A. non dovesse avere ancora la disponibilità di una piattaforma, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2024, può utilizzare l'interfaccia web (di cui al Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024)
Le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate	AD5 per l'affidamento CO2 al termine dell'esecuzione del contratto
I dati che devono essere comunicati per la tracciabilità della singola procedura	Per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario. La scheda è in fase di ulteriore semplificazione rimuovendo i dati del CCNL e della categoria prevalente.

	<p>Per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.</p>
<p>Compatibilità degli acquisti di importo inferiore a 5000 assoggettati agli obblighi di digitalizzazione e il regime di deroga prevista dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006</p>	<p>Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024.</p> <p>La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.</p>
<p>Spese giornaliere e spese economali</p>	<p>Per le spese giornaliere inferiori a 1500 euro non deve essere richiesto il CIG ai fini della tracciabilità (art. 3, comma 3, legge 136/2010). Se dette spese sono qualificabili come spese economali, possono essere eseguite dall'economista ricorrendo al fondo cassa, senza necessità di utilizzo di una piattaforma certificata o dell'interfaccia web.</p> <p>Le spese economali devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze imprevedute e imprevedibili, relative a fini istituzionali dell'Ente e necessarie per garantirne il funzionamento.</p> <p>Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto (per le quali bisogna, invece, procedere con affidamenti diretti) e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023).</p>